



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web www.comune.montalbano.mt.it

Trasmettere a:

☒ Segreteria

☒ Ragioneria

☒ Aff. Legali

☐ _____

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N. 998 del 26/10/2020	Reg. Area n.424 del <u>26.10.2020</u>
--	---------------------------------------

OGGETTO	CAUSA CASELLA ANGELINA /COMUNE DI MONTALBANO JONICO APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- l'avv. Giuseppe Dellorusso, in nome e per conto della sig.ra Casella Angelina, con atto del 30.03.2011, notificato in data 6.5.2011 ed acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n.6951, citava in giudizio il comune di Montalbano Jonico avanti al Giudice di Pace di Pisticci al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti dalla sua assistita in un presunto sinistro occorso in data 23.03.2010 alle ore 19,00 circa in via Nicola Romeo di questo comune;
- con delibera di G.C. n.122 del 03.06.2011 l'amministrazione stabiliva di costituirsi nel giudizio innanzi specificato affidando il relativo incarico all'avv. Anna Maria Savoia che provvedeva alla rituale costituzione in giudizio;
- Il predetto giudizio è stato definito con sentenza n.571/2018 con la quale il Tribunale di Matera condannava questo Ente al pagamento della somma di € 5.794,16 oltre interessi maturati a favore della parte attrice, nonché le spese di lite a favore dell'avv. Giuseppe Dellorusso, anticipatario, liquidate in € 250,00 per esborsi ed € 3.900,00 per compensi oltre iva, cap e spese forfettarie;
- il legale dell'ente con nota dello 06.05.2019, acquisita agli atti in pari data con prot.n.6384, tra l'altro comunicava che "per il comune l'appello sarebbe stato negativo poiché la sentenza è ben motivata laddove il Giudice riconosce l'insidia (testimonianze rese da persone indifferenti all'esito del giudizio) e quindi, l'addebito della responsabilità";
- con la stessa nota specificava che la detta sentenza aveva riconosciuto all'attrice la somma di € 5.794,16 oltre interessi maturati (€ 858,92) e la somma di € 366,00 quale acconto per la CTU posta integralmente a carico dell'ente per un totale di € **7.019,08**. Per le spese legali a favore del difensore anticipatario della somma di € 250,00 per esborsi, riconosce la somma di € 3.900,00 oltre rimborso forfettario IVA e Cap per un totale di € **5.940,57**;
- alla luce di quanto comunicato dal legale dell'ente sono state avviate trattative per una definizione transattiva e a seguito di apposito incontro tra le parti in data 23.6.2020, l'avv. Dellorusso con nota del 25.06.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n.8231, comunicava la disponibilità della sua assistita a definire la pratica accettando le seguenti somme: € **6.000,00** per la sig.ra Casella, € **5.000,00** compresi accessori di legge per le spese legali;

- con nota dello 04.07.2020, acquisita agli atti in data 15.07.2020 con prot.n. 9153, l'avv. Savoia ribadiva quanto sopra riportato in caso di procedura di appello e nel contempo comunicava che *“la loro proposta permette di risparmiare quasi € 2.000,00 per cui in aderenza ai principi di economicità, non può che essere valutata positivamente”*;

VALUTATA, anche alla luce del parere favorevole espresso dal legale dell'ente con la predetta nota l'opportunità e la convenienza della predetta proposta transattiva, con delibera di G.C.n.117 dell'8.10.2020 si stabiliva, tra l'altro :

- Di definire in via transattiva la controversia in premessa specificata rideterminando l'ammontare complessivo della sentenza pari ad € 12.959,65 in € 11.000,00 con espressa rinuncia e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio;
- Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale a porre in essere gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

CONSIDERATO che anche gli enti pubblici possono transigere ex art 1965 c.c. e segg. le controversie delle quali sono parti;

RILEVATO che secondo un consolidato orientamento dei Giudici Contabili l'elencazione dell'art.194 TUEL è tassativa per cui *la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio. Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, prescindono da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (cfr. Sez. Piemonte, del. n.383/2013, Sez. Calabria n.406/2011, Sezione Umbria del. n. 123/PAR/2015, Sez. Puglia del. N.80/2017);*

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 5.10.220, acquisito al prot. dell'Ente in pari data al n. 13231;

RITENUTO, in adempimento di quanto sopra, dover procedere all'approvazione dello schema di atto di transazione condiviso dalle parti e trasmesso dall'avv. Savoia con nota del 23.10.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n.14281;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 - Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa e successive delibere di variazioni di bilancio di cui ultima di G.C. n.122 del 12.10.2020 ;
- la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2020-2022 ;
- la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle
- dotazioni finanziarie del P.E.G.;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
- l'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8
- gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al citato procedimento, e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

-

Di prendere atto di quanto disposto con delibera di G.C. n. 117 dell'8.10. 2020;

- Di approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;
- Di impegnare la somma complessiva di € 11.000,00 di cui **€ 6.000,00** a titolo di risarcimento danni a favore della sig.ra Angelina Casella ed **€ 5.000,00** compresi accessori di legge per le spese legali a favore dell'avv. Giuseppe Dellorusso, definito anticipatorio nelle sentenza n.571/2018 del Tribunale di Matera;
- Di imputare la somma complessiva di €11.000,00 al cap. 124 del bilancio 2020-2022 – Esercizio di competenza 2020;
- Di dare atto, altresì, che le suddette somme saranno pagate con successivo atto a sottoscrizione della transazione;
- Di trasmettere copia della presente all'ufficio di Segreteria, Ragioneria, Affari Legali ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
- Di disporre, altresì, che la presente determinazione:
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
 - va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria
F.TO Dr. M.T. Tornese

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
F.TO Dr.Vincenzo Pierro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data 26/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
F.TO Dr.Vincenzo Pierro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Bilancio 2020 - Cap. /art.124- imp. 1203 - €. 11.000,00

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 26/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 26/10/2020 - Cron. N. _____/_____.

Dalla residenza comunale, 26/10/2020



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA: la sig.ra **CASELLA Angelina** nata a Craco il 20.01.1951 e residente in Montalbano Jonico alla via Volturmo n.6, C.F.: CSLNLN51A60D128Z, con l'avv. Giuseppe DELLORUSSO, (C.F.: DLLGPP78M12G942B) con studio in Montalbano Jonico alla via Como n.23;

E

Il Comune di Montalbano Jonico, in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Socio-Culturale dott. Vincenzo PIERRO, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, con delibera di G.C. n.117 del 08.10.2020, con l'avv. Anna Maria SAVOIA (C.F.: SVANMR66D47L049M), con studio in Montalbano Jonico alla via Virgilio n.1;

premessso

- che l'avv. Giuseppe Dellorusso, in nome per conto e nell'interesse della sig.ra Casella Angelina, con atto del 30.03.2011, notificato in data 05.06.2011 ed acquisito agli atti dell'Ente comunale con prot. N. 6951, citava in giudizio il Comune di Montalbano Jonico avanti al Giudice di Pace di Pisticci, al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti dalla sua assistita per un presunto sinistro da insidia occorso in data 23.03.2010 alle ore 19.00 circa, in Via Nicola Romeo, centro abitato del Comune;

-che con delibera di G.C. n.122 del 03.06.2011 l'amministrazione stabiliva di costituirsi nel giudizio innanzi specificato, affidando il relativo incarico all'avv. Anna Maria Savoia che provvedeva alla rituale costituzione in giudizio;

-che il predetto giudizio è stato definito con sentenza n.571/2018 con la quale il Tribunale di Matera, nella persona della dott.ssa Lassandro Pepe, condannava l'ente comunale al pagamento della somma di € 5.794,16 oltre interessi maturati a favore della parte attrice, nonché le spese di lite a favore dell'Avv. Giuseppe Dellorusso, anticipatorio, liquidate in € 250,00 per esborsi ed € 3.900,00 per compensi, oltre IVA, cap e spese forfettarie;

-che il legale dell'Ente con nota del 06.05.2019 acquisita agli atti in

pari data con prot. N.6384, tra l'altro comunicava che non era opportuno proporre appello perchè sarebbe stato negativo e che la sentenza aveva riconosciuto all'attrice una somma complessiva di € 7.019,08, nonché le spese legali a favore del difensore anticipatario di € 5.940,57;

-che in seguito sono state avviate trattative per una soluzione transattiva e a seguito di apposito incontro tra le parti in data 23.06.2020, l'avv. Dellorusso con nota del 25.06.2020, acquisita agli atti in pari data con prot.n.8231, comunicava la disponibilità della sua assistita a definire la pratica accettando le seguenti somme: € 6.000,00 per la sig.ra Casella, € 5.000,00 compresi accessori di legge per le spese legali;

-che con nota del 04.07.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9153 l'avv. Savoia comunicava che la proposta avanzata dall'avv. Dellorusso permetteva all'Ente di risparmiare quasi € 2.000,00 per cui, in aderenza ai principi di economicità, non poteva che essere valutata positivamente.

-che con Delibera di G.C. n.117 del 08.10.2020 l'amministrazione decideva *“di definire in via transattiva la controversia in questione rideterminando l'ammontare complessivo della sentenza pari a € 12.959,65 in € 11.000,00 con espressa rinuncia e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio”*.

Tutto ciò posto e premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. Il comune di Montalbano Jonico si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra Casella Angelina la somma complessiva di € 6.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa da quest'ultima vantata in virtù di quanto esposto in premessa, da pagarsi a mezzo di bonifico bancario sul di lei conto corrente al seguente IBAN : IT22R0760116100000058351636 - POSTE ITALIANE - FILIALE DI MONTALBANO JONICO; mentre all'avv. Giuseppe Dellorusso, dichiaratosi antistatario, si impegna e obbliga a corrispondere la somma di € 5.000,00 omnia (al lordo della ritenuta

d'acconto) a pagarsi sul suo conto corrente a mezzo di bonifico bancario al seguente iban : IT59V0538580490000000537745 - BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - filiale di Scanzano Jonico.

3. I pagamenti avverranno in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30.12.2020;

4. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, il comune di Montalbano Jonico dovrà intendersi decaduto dal beneficio del termine concessogli, con la conseguenza che la sig.ra Casella avrà diritto e facoltà di agire per il recupero della somma integralmente dovuta in virtù della sentenza di cui in premessa;

5. La sig.ra Casella Angelina, al positivo esito dei pagamenti da parte del Comune di Montalbano Jonico, dichiara di rinunciare sin da ora, a qualsiasi ulteriore pretesa, non avendo più null'altro a richiedere nei confronti del Comune.

6. Tutte le parti dichiarano di avere regolato, con la presente scrittura privata, i reciproci rapporti e, con l'adempimento di quanto sopra stabilito, di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo e/o ragione l'uno dall'altra;

7. I legali delle parti sottoscrivono la presente scrittura privata soltanto per rinuncia al vincolo di solidarietà per le spese della presente transazione ed ai fini di autenticazione delle sottoscrizioni dei propri clienti.

Letto, confermato e sottoscritto

Montalbano Jonico, lì

Casella Angelina

La firma è autentica

Avv. Giuseppe Dellorusso

Per il Comune di Montalbano Jonico: dott. Vincenzo Pierro

La firma è autentica

Avv. Anna Maria Savoia

